

UNIONE CINQUECITTÀ
PROVA N° 190
10/02/2021

Atteso che è necessario, determinare l'indennità di posizione del segretario, in qualità di responsabile del settore affari generali;

Tenuto conto dell'autorizzazione del Sindaco del Comune di Esperia ex art. 53 d.lgs. 165/2001, giusto parere n. 2/2010 dell'Agenzia dei Segretari comunali;

Vista inoltre la necessità di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione in ossequio alle disposizioni della legge 6 novembre 2012 n.190;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 , n° 267;
- il CCNL comparto Regioni-enti locali;
- lo Statuto dell'Unione, approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 2010;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

Di confermare, senza soluzione di continuità, alla Dott.ssa Lepore Valentina, nata a Pontecorvo il 16/02/1983, l'incarico di Segretario dell'Unione delle Cinquecittà, con decorrenza dal 1 Gennaio 2021;

Di nominare, altresì, la dott.ssa Valentina Lepore iscritta all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - sezione regionale della Lazio (Ministero dell'Interno), quale responsabile del settore affari generali ed istituzionali stabilendo che il valore della retribuzione di posizione, su base annua e per dodici mensilità, parametrata ad un funzionario di categoria giuridica D, sia pari a €12.911,42 lordi;

Di individuare inoltre la dott.ssa Valentina Lepore quale responsabile della prevenzione della corruzione in ossequio alle disposizioni della legge 6 novembre 2012 n.190;

Di dare atto che la durata dell'incarico coincide con la durata in carica del Presidente dell'Unione e che, al fine di garantire continuità all'azione amministrativa, il Segretario rimarrà nel pieno esercizio delle proprie funzioni, in regime di *prorogatio*, fino alla nomina del successore;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per l'adozione degli atti consequenziali;


Di comunicare il presente provvedimento ai Sindaci dell'Unione e all'Ex Agenzia dei Segretari comunali e provinciali.

DISPONE

La notifica del presente decreto al dipendente interessato;

La pubblicazione, a cura dell'ufficio segreteria, del presente provvedimento sull'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

IL PRESIDENTE
Dott. Libero MAZZAROPPI



DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE CINQUECITTÀ N° 2 DEL 08 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO DELL'UNIONE CINQUECITTÀ

IL PRESIDENTE

Premesso

- **Che** ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 267/2000, l'Unione dei Comuni è un ente locale costituito da due o più comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza alla quale si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni;
- **Che** ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 267/200, i comuni e le province hanno un segretario che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché, tutte le funzioni previste dal comma 4 del richiamato articolo 97;

Rilevata l'applicabilità dell'art. 97 del TUEL all'Unione dei Comuni, sancita dall'art. 32 del medesimo testo unico;

Visto, lo statuto dell'Unione, approvato con deliberazione del Consiglio n. 12 del 2014 che stabilisce che il Presidente nomina un Segretario;

Richiamato altresì l'art 13 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 28 del 08/10/2012 con il quale si stabilisce che il Presidente possa scegliere il Segretario dell'Unione tra i segretari dei Comuni membri o tra persone esperte in materia di enti locali;

Visti

- il decreto del Presidente n. 3 del 26/04/2013 la dott.ssa Valentina Lepore è stata nominata segretario di questo ente sino alla durata del mandato del Presidente;
- il decreto del Presidente n. 6 del 04/08/2014 la dott.ssa Valentina Lepore è stata nominata segretario di questo ente sino alla durata del mandato del Presidente;

Considerata la necessità di rinnovare l'incarico di Segretario dell'Unione a fronte della durata del suddetto incarico;



Preso atto, che l'art. 1, comma 105 della legge 56/2014, che ha introdotto il comma 5 ter all'art. 32 del d.lgs. 267/2000, con riferimento ai Segretari dell'Unione dei Comuni stabilisce che "Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni";

Tenuto conto dei seguenti atti:

- la nota prot. 57 del 13/01/2021 con la quale si chiede ai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione di verificare la disponibilità dei Segretari che prestano servizio nelle sedi di segreteria;
- le note con le quali si comunica l'indisponibilità dei Segretari dei Comuni dell'Unione;

Verificata l'impossibilità di nominare il Segretario tra i Segretari dei Comuni membri dell'Unione;

Accertata la disponibilità della Dott.ssa Valentina Lepore a continuare l'incarico di segretario presso questo ente;

Ritenuto di poter affidare le funzioni di Segretario dell'Unione alla Dott.ssa Lepore Valentina, iscritta all'albo sei segretari comunali della Regione Lazio, e titolare della sede di segreteria convenzionata di Esperia e Pastena (FR), con decorrenza immediata;

Sentiti i Sindaci;

Valutata l'opportunità di attribuire allo stesso Segretario dell'Unione la responsabilità del Settore Affari generali ed istituzionali, in precedenza assegnato al Direttore dell'Unione il cui contratto è scaduto;

Posto che rientrano, a titolo esemplificativo, nel settore Affari generali ed istituzionali le seguenti competenze: Funzionamento degli organi istituzionali sotto il profilo organizzativo; Assistenza e supporto all'attività del Consiglio comunale e della Giunta; Raccolta degli originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei decreti e delle ordinanze; Organizzazione e gestione del protocollo generale, l'archivio generale, il servizio di notificazione degli atti; Programmazione del personale; Richieste di accesso agli atti; Supporto giuridico agli Uffici dell'Ente;

Preso atto del seguente parere reso dall'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) formulato in data 19 settembre 2015: "Nell'intento di rendere più agevole il compito della Unione di Comuni, fornendo al contempo una risposta che rivesta un carattere di generale applicabilità alle concrete situazioni da risolvere, ci sembra utile estrapolare e riassumere dei principi-guida, cui ciascun ente potrà rifarsi per regolare le distinte fattispecie. I preannunciati principi, sono desumibili dalle norme susseguite nella materia d'interesse - avendo sullo sfondo l'obiettivo-cardine perseguito dal legislatore, cioè di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, senza per questo mortificare o ridurre la portata dei principi costituzionali in materia di giusta retribuzione - ma altresì tenendo in debita considerazione gli



orientamenti espressi dal Giudice Contabile e il portato della scarsa giurisprudenza amministrativa, la dove fosse intervenuta. La retribuzione dei segretari comunali è informata ai criteri della onnicomprensività e della contrattualizzazione del trattamento economico del pubblico dipendente. Per le descritte ragioni, ogni prestazione lavorativa fornita da detto funzionario nell'ambito del proprio istituzionale rapporto di lavoro, deve essere a questa ultima ricondotta. Parimenti andrà dallo stesso espletata ogni ulteriore funzione "impostagli" dal legislatore con specifiche norme (vedi per es: la ricordata norma dell'art. 32 comma 5-ter del TUEL). Costituiscono eccezioni al principio, tutti quegli incarichi gestionali, esercitati al di fuori del proprio rapporto di lavoro, resi a favore di distinti soggetti pubblici, anche sovracomunali, non riconducibili alla disciplina contrattuale di lavoro della categoria professionale di appartenenza. (...) Occorre altresì rimarcare che le funzioni di segretario della Unione, non comprendono anche delle eventuali funzioni gestionali che il medesimo ente gli volesse affidare sulla base delle proprie fonti statutarie e regolamentari. In tali fattispecie, spetta alle stesse fonti normative locali, disciplinare nel dettaglio le funzioni e stabilire il relativo compenso, diretto a ristorare le maggiori prestazioni gestionali. Infatti, per evitare l'insorgere di un conflitto con il principio costituzionale della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost., va esclusa la gratuità delle speciali prestazioni, non istituzionalmente dovute dal Segretario comunale prescelto. A tale scopo, sembra opportuno fare ricorso al dispositivo del comma 557 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n.311 (Legge Finanziaria 2005), ritenuto applicabile anche alla categoria dei segretari comunali da parte della giurisprudenza amministrativa e contabile, restando soltanto dubbio se per gli scopi considerati sia sufficiente una semplice disciplina convenzionale (in questo senso si è espressa la Corte dei Conti) o, se sia necessario, e soprattutto possibile, procedere con un separato contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (parte della dottrina). Considerato, infine, che il più volte richiamato comma 557, si applica alle Unioni di Comuni anche per l'espletamento della funzione di responsabile di un ufficio/servizio, possiamo concludere che nulla osta a che al Segretario comunale, già svolgente le funzioni di segretario della Unione, qualora incaricato di aggiuntive funzioni gestionali, venga riconosciuto un compenso adeguato. In merito arriva in soccorso la Corte dei Conti Regione Friuli Venezia Giulia - che occupandosi nel caso di specie di un trattamento economico giudicato macroscopicamente "sproporzionato", attribuito ad un segretario comunale incaricato delle funzioni di Segretario di una Comunità Montana - ha ritenuto di precisare che ... "la discrezionalità della P.A. trova specifici "limiti" e "cautele" di carattere sostanziale e procedurale dettati non solo dall'interesse al buon andamento delle gestioni finanziarie pubbliche, ma anche da esigenze di imparzialità e trasparenza che costituiscono canoni inderogabili dell'azione amministrativa. La norma di riferimento, per gli enti locali, è data dall'art. 110 comma 3, del TUEL che proprio al fine di limitare l'autonomia negoziale della P.A. datrice di lavoro, dispone il principio dell' "equivalenza" del trattamento economico dei dirigenti assunti con incarichi a contratto "a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali", pur prevedendo che lo stesso possa "essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali";

Ritenuto corretto parametrare la retribuzione del Segretario per l'incarico in oggetto all'indennità di posizione del personale titolare di posizione organizzativa;

